

Allegato ^A alla dgr
n. del

PAG. 1/3



Oggi, 1 dicembre 2015, a Venezia, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria.

L'Assessore alla Sanità

Luca Coletto

Il Direttore Generale

Area Sanità e Sociale

Dr. Domenico Mantovan

Per le Organizzazioni Sindacali

ANAAO ASSOMED

CIMO ASMD

CGIL MEDICI

CISL MEDICI

AAROI-EMAC

FVM

FASSID

FESMED

ANPO ASCOTI FIALS

FM aderente UIL FPL



Le parti sottoscrivono il presente documento di intesa per l' applicazione dell' art. 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, integrato dall' art.14, comma 6, del CCNL 3/11/2005.

La Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria

PRENDONO ATTO CHE:

Con Protocollo d'intesa sottoscritto il 1° giugno 2006 dall'Assessore pro tempore alle Politiche Sanitarie e dalle Organizzazioni Sindacali dell'area della dirigenza medica e veterinaria, approvato con D.G.R n. 2464 del 1 agosto 2006, veniva determinato l'ammontare delle risorse complessivamente a disposizione per l'istituto di cui all'articolo 55, comma 2, del CCNL della medesima area stipulato l'8 giugno 2000 e nel contempo si conveniva, per il triennio 2006-2008, di utilizzare come parametro per la quantificazione delle stesse risorse a livello di ogni singola azienda, il costo totale del personale della dirigenza medica e veterinaria per residente che si riteneva rispecchiare adeguatamente l'impegno complessivo di risorse volte a garantire la prestazione finale al paziente.

Con Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 aprile 2009, approvato con D.G.R. n. 1667 del 9 giugno 2009, le parti confermavano fino al 31 dicembre 2011 la disciplina regionale riguardante il predetto istituto contrattuale.

Con Protocolli d'intesa sottoscritti il 28 novembre 2011, il 29 novembre 2012 ed il 12 dicembre 2013 approvati, rispettivamente con D.G.R. n. 2359 del 29 dicembre 2011, con D.G.R. n. 2725 del 24 dicembre 2012 e con D.G.R. n. 2588 del 20 dicembre 2013, le parti confermavano la stessa disciplina anche per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Da ultimo, con Protocollo d'intesa sottoscritto il 27 novembre 2014, approvato con D.G.R. n. 2713 del 29 dicembre 2014, l'anzidetta disciplina è stata prorogata per l'anno 2015.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Si conferma per l'anno 2016 la vigente disciplina regionale relativa all'applicazione presso le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale dell'istituto di cui all'articolo 55, comma 2, del CCNL dell' 8 giugno 2000 ed, in particolare, quella recata dal protocollo d'intesa sottoscritto il 1° giugno 2006, approvato con D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006.

In particolare si autorizza il ricorso a prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo contrattuale in epigrafe nella misura già prevista per l'anno 2015.

Le risorse a disposizione dovranno essere utilizzate (secondo la disciplina recata dai protocolli d'intesa sottoscritti dall'Amministrazione Regionale e dalle OO.SS delle aree



dirigenziali del SSR, approvati con D.G.R. n. 2464 dell'1 agosto 2006) previa adozione di un piano delle attività presentato semestralmente che dovrà essere approvato dall'Area Sanità e Sociale.

I criteri finalizzati alla programmazione dell'utilizzo delle risorse sono oggetto di confronto sindacale aziendale.

Tali risorse saranno destinate:

a consentire il rispetto delle liste di attesa attraverso l'acquisto di prestazioni aggiuntive da dirigenti medici e veterinari dipendenti o il ricorso a contratti a tempo indeterminato o determinato.

- alla remunerazione delle guardie notturne ai sensi dell'articolo 18 del C.C.N.L. del 3.11.2005;
- a far fronte ad effettive insufficienze degli organici nelle discipline carenti sul mercato (a titolo esemplificativo anestesia e rianimazione; radiodiagnostica; medicina e chirurgia d'accreditazione e d'urgenza) per le quali l'Azienda/Istituto nell'ultimo triennio ha indetto normali procedure di reclutamento andate deserte.

Si precisa che il ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato deve considerarsi prioritario. Eventuali assunzioni a tempo indeterminato saranno ulteriori rispetto a quelle per turnover e potranno essere disposte laddove le esigenze assistenziali che si intendono soddisfare hanno carattere permanente anche in relazione alle problematiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui all'articolo 14 della L. 30.10.2014, n. 161.

Per le prestazioni aggiuntive le aziende devono prevedere una rilevazione oraria distinta da quella ordinaria.